



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2011

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e di ogni altra disposizione normativa.
2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Art. 2
Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

Art. 3
Visto di esecutività

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

Art. 4
Pagamento in base ad autoliquidazione

1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 l'Ufficio tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.
2. Le scadenze per il pagamento della tassa vengono di seguito indicate:
 - unica rata entro il 30 giugno, oppure in tre rate:
 - Prima rata entro il 30 aprile
 - Seconda rata entro il 30 giugno
 - Terza rata entro il 31 agosto
3. Nel caso di denuncia in corso d'anno, l'Ufficio tributi provvederà a determinare la tassa di competenza dell'anno trasmettendo la relativa comunicazione all'interessato che sarà tenuto al pagamento con unica scadenza calcolata come segue:
 - per nuovi iscritti dal 1° marzo al 30 giugno la scadenza del pagamento è fissata al 31 agosto dell'anno;
 - per nuovi iscritti dal 1° luglio al 31 ottobre la scadenza del pagamento è fissata al 31 dicembre dell'anno;
 - per nuovi iscritta dal 1° novembre al 31 dicembre la scadenza del pagamento è fissata al 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Le somme di cui al comma 7 art. 13 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo svolgimento dei rifiuti solidi urbani saranno riscosse direttamente dagli agenti di polizia locale preposti al controllo.

Art. 5

Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento

1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente art. 4, l'ufficio tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere:
 - a) La denominazione dell'Ente creditore;
 - b) Le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
 - c) Il codice fiscale o partita Iva;
 - d) L'indicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq.);
 - e) L'importo della tariffa deliberata al mq. /annuo e la relativa categoria;
 - f) L'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
 - g) L'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
 - h) L'importo totale dovuto;
 - i) scadenza del pagamento da effettuare entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
 - j) l'organo presso cui è possibile ricorrere.
 - k) L'indicazione del Responsabile del Procedimento.

Art. 6

Riscossione

1. Sugli importi scaduti e non versati entro i termini di cui all'art. 4, comma 2 si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero da giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
2. Resta fermo quanto previsto dall' art. 72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs 507/93, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.
3. Il Comune riscuoterà anche le addizionali previste dalla legge, devolvendo successivamente alla Provincia la quota a quest'ultima spettante.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. Al fine di migliorare la tempistica degli incassi, si stabilisce che il pagamento delle somme iscritte nell'elenco può essere effettuato tramite versamento diretto o con bonifico alla tesoreria comunale con indicazione obbligatoria della causale.
2. L'Amministrazione, al fine di agevolare i contribuenti, introdurrà progressivamente altre forme di riscossione della tassa attraverso strumenti alternativi quali: l'installazione del pos allo sportello comunale, i pagamenti online anche tramite il sito istituzionale, eventuali convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, l'eventuale domiciliazione bancaria e quant'altro fattibile in termini di riscossione dei tributi comunali.

Art. 8

Riscossione coattiva

1. Nei casi di mancato pagamento, l'Ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 5 è divenuto esecutivo alla riscossione coattiva mediante le forme e le procedure consentite per legge.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali vigenti in materia. .

Art. 10

Pubblicità del Regolamento

1. L'Amministrazione provvederà a dare pubblicità del presente regolamento e delle eventuali successive modificazioni ed integrazioni anche attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dall'anno 2011.